

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 01.10.2024 (37)

Verbale N. 37

del 01.10.2024

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 1(uno) del mese di Ottobre, alle ore 19.00 si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione di Volontariato del Tirreno, preventivamente convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, in seduta straordinaria, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Modifica ed approvazione dello Statuto sociale dell'Associazione;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Presiede, come previsto dallo Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo, Dott. Anastasi Tullio, il quale, chiama a fungere da segretario il Dott. Mondo Antonino, che accetta.

Constatato e fatto constatare agli astanti, che sono presenti tanti Soci che rappresentano la maggioranza relativa richiesta per tale riunione.

Il Presidente prima di introdurre il primo argomento, posto all'ordine del giorno, porta a conoscenza degli astanti che la disposizione del D.L.gs. n. 117 del 03.07.2017 – Codice del Terzo Settore, così come previsto dalla norma dell'Articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 Giugno 2016, n. 106; impone l'iscrizione dell'Associazione al Terzo Settore. Tutto ciò per l'iscrizione, al registro nazionale RUNTS (Registro Nazionale Terzo Settore) tra gli adempimenti previsti dalla nuova normativa c'è la modifica dello Statuto, che apporta delle variazioni importanti.

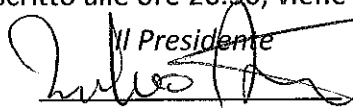
A ciò la riunione di oggi dove l'Assemblea dei Soci è stata chiamata per deliberare ed approvare le modifiche da apportate allo Statuto sociale per rispetto di quanto dovuto per obbligo di Legge.

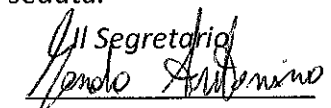
Dopo la premessa, dovuta per chiarire lo scopo della riunione, il Presidente passa alla discussione del **Primo punto** all'ordine del giorno: "Modifica ed approvazione dello Statuto sociale dell'Associazione".

Il Presidente dà lettura del nuovo Statuto (All. A).

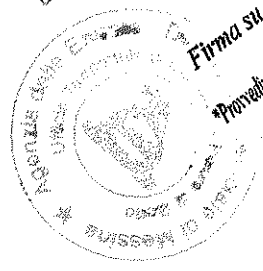
Dopo un attento esame da parte dell'Assemblea dei Soci, all'unanimità di voti, i Soci deliberano: di approvare il nuovo testo dello Statuto composto da n. 16 articoli, e l'adotta come Statuto dell'"Associazione di Volontariato del Tirreno", il quale sostituisce il precedente che è stato redatto il 12/11/2014 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. (ME) in data 18/11/2014 al n. 1141 Serie 3.

Non avendo nessun altro chiesto la parola, e non essendoci altro punto messo all'ordine del giorno, dopo la stesura del presente verbale, che viene letto, approvato, e sottoscritto alle ore 20.30, viene chiusa la presente seduta.

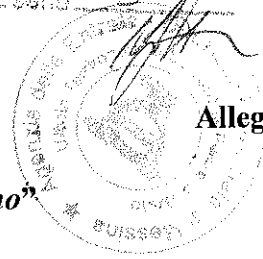

(Dott. Tullio Anastasi)


(Dott. Mondo Antonino)

Agencia delle Entrate
Direzione Provinciale di Messina
Ufficio Territoriale di Barcellona P. di G.
Registrato il 11/08/24 serie 805 3
Esalt. ESORTE



L'Addetto
Antonio Sirineri
Firma su delega del Direttore Provinciale
Valerio Furrarello
Provvedimento di delega n. 8054 RCD n. 2108/2024
[Signature]



Allegato A

STATUTO

"Associazione di Volontariato del Tirreno"

Art. 1. Costituzione.

È costituita l'Associazione di promozione Sociale denominata "**Associazione di Volontariato del Tirreno**" con sede nel comune di Venetico (ME) Via N. Scandurra N. 15.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

La durata dell'Associazione è fino al 31/12/2050.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 2. Scopi e attività.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

Ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017 "*Codice del Terzo Settore*" di cui alla lettera "e, f, i, k, u" e tutte le altre attività connesse dallo stesso articolo, l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi nei settori della promozione Sociale ed in particolare:

- ✓ La promozione di campagne informative ed interventi di supporto e di educazione, finalizzati a una corretta relazione nell'ambito familiare, interventi che coinvolgono anche il mondo della scuola;
- ✓ Protezione civile e volontariato;
- ✓ Incontri socio-culturali;
- ✓ Organizzazione eventi benefici;
- ✓ Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- ✓ La tutela dell'ambiente naturale e la difesa degli animali;
- ✓ Organizzazioni di manifestazioni di qualsiasi genere e premi a scopo benefico;



Carlo Scandurra

Carlo Scandurra

- ✓ Donazioni e borse di studio;
- ✓ Raccolta viveri, materiale di prima necessità e materiali di qualsiasi genere o natura a scopo di donazione;
- ✓ Ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento dagli scopi e/o attività di cui sopra.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

- Organizzare incontri di sensibilizzazione;
- Banchetti illustrativi per raccolta fondi;
- Manifestazioni a scopo benefico e solidale;
- Convenzioni con Enti o privati;
- Presentazione progetti presso Enti;
- Instaurare centro di ascolto ed incontri.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesso o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Associati nei limiti previsti dalla attuale normativa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è Socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3. Risorse economiche.

Per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, L'Associazione trae le risorse economiche da:

- quote e contributi degli Associati;
- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti istituzionali pubblici;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi interazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i Soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Soci.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo Gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel Bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'Art. 6 D.Lgs 117/2017.

Art. 4. Soci.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i Soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche che le persone giuridiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Gli Enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un Socio espressamente delegato.

Art. 5. Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci.

L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Handwritten signature: Guido Autunno



Handwritten signature: Guido Autunno

Handwritten signature: Guido Autunno

Handwritten signature: Guido Autunno

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere Soci dell'Associazione sia le persone fisiche che giuridiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.

Sono escluse alla vita associativa partecipazione puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali rielezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- mancato versamento della quota associativa per un anno;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6. Doveri e diritti degli associati.

I Soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione dei libri Sociali.

I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7. Perdita della qualifica di Associato.

La qualifica di Associato si perde per recesso o esclusione.

L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto e dei Regolamenti interni, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile.

Nelle ipotesi infra indicate l'Associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

L'Associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

L'esercizio dei diritti di Socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei Soci.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun dritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8. Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;

Luigi Adornato

Luigi Adornato

c) Il Presidente;

d) L'organo di controllo contabile (Revisione Legale dei Conti).

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 9. L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni Associato dispone di un solo voto.

Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per Associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- nomina e revoca i componenti degli organi Sociali;
- nomina e revoca, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
- approva il Bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assemblea;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del Bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso,

saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli Associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10. Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei Soci, fra i Soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

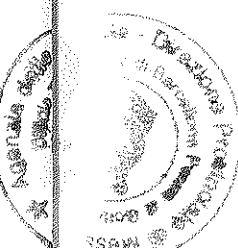
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dei Soci, deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi Sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- le proposte di modifica dello Statuto;
- i programmi delle attività;
- l'ammissione di nuovi Soci;



Conferma Autentica

Autentico

- l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei Soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 11. Il Presidente.

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, o in sua assenza al consigliere più anziano;

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12. Organo di Controllo. Revisore Legale dei Conti.

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato fra i professionisti che ricoprono i requisiti previsti e richiesti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, Art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. del 8 Giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Art. 13. Norma finale.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità Sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati.

Art. 14. Privacy.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali (ai sensi del D.L.gs. 30.06.2003 n.196 e del GDPR – regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii.).

Art. 15. Controversia.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi Sociali o tra gli organi Sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa

Art. 16. Rinvio e clausola di mediazione.

Per quanto non espressamente riportato si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di Legge vigenti in Terzo Settore e associazionismo.

Il presente Statuto è composto da N. 16 Articoli.

Conferma
Autentico
Autentico

